

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Le condizioni contenute all'interno di questo documento si intendono conosciute e accettate nella loro interezza da parte del cliente.

1. Cliente

Soggetto giuridico, pubblico o privato, che richiede al fornitore l'effettuazione delle prestazioni di servizio indicate nell'offerta di riferimento.

2. Fornitore

Si intende la società SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SIGE S.R.L.
con sede legale in Genova, Piazza Della Vittoria 7/14 – 16121 Genova

3. Offerta

Si intende il documento inviato al Cliente in formato cartaceo e/o elettronico, dove vengono descritti i servizi offerti sia sotto il profilo tecnico che commerciale.

4. Validità offerta

Si intende il periodo di tempo contenuto all'interno dell'offerta stessa.

5. Incarico e accettazione ordine

Si intende la procedura con la quale il Cliente incarica il Fornitore di effettuare i servizi descritti all'interno dell'offerta. Il Cliente dovrà ottemperare all'invio del modulo di accettazione dell'ordine contenuto all'interno dell'offerta stessa, debitamente compilato in ogni sua parte. Nel caso di mancata compilazione del modulo di accettazione dell'ordine contenuto all'interno dell'offerta, l'offerta si intenderà comunque accettata in ogni sua parte, nel caso in cui il Cliente abbia inviato al Fornitore il campione ovvero qualsiasi documento richieda prestazione di servizio proveniente da parte del Cliente ovvero nel caso in cui personale tecnico del Fornitore, su richiesta del Cliente, presti la propria attività presso la sede del Cliente e/o presso SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SIGE S.R.L.

Il Cliente si impegna ad allegare ai campioni da sottoporre ad analisi, la richiesta di analisi debitamente compilata in ogni sua parte e fornire tutta la documentazione accessoria necessaria alla prestazione del servizio. Nel caso in cui questa non sia presente, il Fornitore contatterà immediatamente il Cliente al fine di chiedere informazioni circa i servizi da effettuare sul campione o sul documento ricevuto. Il Fornitore a seguito delle informazioni ricevute, procederà all'effettuazione del servizio con tempi di consegna a partire dalla data di ricezione delle istruzioni.

6. Esecuzione del servizio

Il Fornitore si impegna ad effettuare il servizio offerto ed accettato dal Cliente secondo quanto descritto nell'offerta e in documenti allegati alla stessa.

Le eventuali modifiche relative alle modalità di svolgimento delle prestazioni, che possono essere concordate telefonicamente con il Cliente, debbono essere formalizzate in forma scritta a cura del Fornitore mediante comunicazione da inviarsi al Cliente entro un tempo ragionevole.

Ogni attività non espressamente descritta in offerta si intende esclusa dal servizio e dalla quotazione offerta.

Il Fornitore si impegna a rispettare, salvo imprevisti e/o impedimenti di natura tecnica, le tempistiche concordate con il Cliente. Nel caso in cui non siano state concordate tempistiche per l'esecuzione del servizio, il Fornitore risponderà secondo le tempistiche che ritiene più consone al tipo di servizio reso e secondo la propria programmazione interna.

Il Fornitore utilizzerà, salvo particolari esigenze del Cliente che verranno di volta in volta concordate e accettate tra le parti, le metodiche riportate sul catalogo presente e consultabile sul sito internet www.sige.ge.it.

Il Fornitore potrà affidare esternamente l'esecuzione di prove a fornitori qualificati, dandone comunicazione al Cliente in fase di offerta. Nel caso in cui, per motivi imprevisti, il Fornitore dovesse ricorrere all'affidamento di prove accreditate in esterno, dovrà darne comunicazione tempestiva al Cliente e ottenerne il consenso scritto. Nel caso di prove accreditate solo per la fase di campionamento, lo stesso è da ritenersi oggetto di accreditamento se e solo se la prova successiva viene eseguita da fornitore esterno accreditato per la stessa. Se il Cliente decide di far eseguire il campionamento al Fornitore ma di inviare autonomamente i campioni ad un fornitore esterno di sua fiducia, dovrà scegliere un fornitore esterno accreditato per le prove affinché anche la fase di campionamento eseguita dal Fornitore possa essere indicata sui Rapporti di Prova/Campionamento come oggetto di accreditamento.

Nel caso in cui il Cliente necessiti di maggiori informazioni potrà richiederle al Fornitore. Questo servizio può essere motivo di servizio aggiuntivo e quindi soggetto a quotazione economica.

7. Campioni

Si intendono i materiali forniti dal Cliente da sottoporre ad analisi.

8. Consegna campioni

I campioni e/o la documentazione debbono essere consegnati dal Cliente al Fornitore seguendo le condizioni descritte nell'offerta.

Il Fornitore non risponde di eventuali ritardi nella prestazione del servizio dovuti alla mancata e/o ritardata consegna dei campioni imputabili, in particolare, a soggetti terzi (cliente, corrieri, ecc.).

Il Fornitore avviserà tempestivamente il Cliente nel caso in cui i campioni recapitati non siano idonei all'esecuzione del servizio.

Il Cliente dovrà informare il Fornitore in merito a particolari condizioni dei campioni che possano condizionare i risultati delle analisi.

9. Conservazione campioni

In caso di campionamento a carico del Cliente questo si impegna, fino alla consegna dei campioni, ad adottare gli accorgimenti previsti dai metodi consigliati dal Fornitore, al fine di preservare il campione stesso da eventuali alterazioni e contaminazioni esterne. In generale si consigliano la conservazione in frigorifero e il trasporto in borsa termica refrigerata.

Il Fornitore garantisce la conservazione dei campioni secondo le modalità più idonee al fine di non alterarne la natura e sulla base di quanto dichiarato dal Cliente.

10. Conservazione del contro campione e dei dati grezzi

Il Fornitore si impegna a conservare i contro campioni per il tempo di **1 mese** dalla data di fine analisi, salvo diverse indicazioni e se quantità e natura del campione originario lo permettono.

Oltre tale termine Il Fornitore sarà libero di smaltire i campioni salvo il caso in cui il Cliente non ne richieda la restituzione. Facciamo presente che per ogni giorno di stoccaggio in eccesso sarà addebitato un costo di Euro 1,00 al giorno per ogni campione.

I dati grezzi e i tracciati strumentali relativi alle prove effettuate sono conservati per 5 anni.

11. Emissione dei risultati

I risultati saranno certificati attraverso l'emissione di un Rapporto di Prova nel quale saranno indicate le prove per le quali il laboratorio è accreditato ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e quelle per le quali invece non è coperto da accreditamento.

Il rapporto di prova sarà firmato e timbrato da chimico laureato e quindi valido agli effetti di legge (Art.16 RD 01.06.1928 n.842, artt.16 e 18 L.19.07.1957 n.679 - D.M.21.06.1978 - art.8 c.3 D.M.25.03.1986 - D.M.22.07.1993, n.362).

Il Fornitore si impegna a comunicare al Cliente la presenza di eventuali risultati non conformi rispetto al limite di legge entro:

- ✓ 24 ore dall'inserimento del risultato sul gestionale per i campioni alimentari e acque potabili;
- ✓ 48 ore dall'inserimento del risultato sul gestionale per tutti gli altri campioni.

Eventuali verifiche successive richieste dal Cliente su aliquote diverse del campione non conforme verranno eseguite accettando materiale come un nuovo campione.

Il Fornitore è responsabile dei risultati presenti nel rapporto di prova originale: eventuali variazioni, cancellazioni, modifiche effettuate da terzi costituiscono falsificazioni perseguibili penalmente.

I Rapporti di Prova saranno emessi in un unico originale firmato digitalmente e trasmessi esclusivamente via posta elettronica. I Rapporti di prova sono conservati per almeno 5 anni dalla data di emissione.

12. Regola decisionale

Per esprimere un giudizio sulla conformità al limite di legge dei risultati comprensivi dell'incertezza di misura, si applicano i criteri della Regola 1 della Linea Guida SNPA 34/2021 (non conforme se $(X-U)_{arr} > VL$ – approccio oltre ogni ragionevole dubbio). Eventuali criteri diversi dovranno essere concordati in fase di offerta e formalizzati sull'ordine. Nel caso in cui esistano indicazioni date dalla normativa cogente, queste prevalgono sia sul criterio generale applicato dal Fornitore, sia sui criteri indicati dal Cliente. In tali casi verrà data evidenza in fase di offerta di adozione dei criteri indicati dalla normativa specifica.

La regola decisionale applicata normalmente (Regola 1 della Linea Guida SNPA 34/2021) comporta un livello di rischio di dichiarare non conforme un campione effettivamente conforme pari al 2,5%.

Il livello di rischio associato alle altre regole decisionali comunemente applicate è riportato nella seguente tabella, tratta dal documento ILAC G8 09 2019 'Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity':

Decision rule	Guard band w	Specific Risk
6 sigma	3 U	< 1 ppm PFA
3 sigma	1,5 U	< 0.16% PFA
ILAC G8:2009 rule	1 U	< 2.5% PFA
ISO 14253-1:2017 [5]	0,83 U	< 5% PFA
Simple acceptance	0	< 50% PFA
Uncritical	-U	Item rejected for measured value greater than $AL = TL + U$ < 2.5% PFR
Customer defined	r U	Customers may define arbitrary multiple of r to have applied as guard band.

Table 1. PFA – Probability of False Accept and PFR – Probability of False Reject
(Assumes a single sided specification and normal distribution of measurement results)

Il Laboratorio è a disposizione per valutare e concordare insieme al Cliente, in base allo scopo delle analisi, la regola decisionale e il relativo rischio associato maggiormente idonei, seguendo il seguente schema:




Figure 7. Pass/Fail Conformity Decision Rule selection flow chart.

1. Some calibration or testing applications do not require a statement of conformance to a metrological specification. Examples may include some precision masses, efficiency of power sensors, etc. In these cases, you should (shall for a calibration) report the measured result and the GUM [4] measurement uncertainty.
2. If the measurement result is governed by legal or regulatory standards or rules, then use the decision rule as prescribed in the appropriate standard. For guidance on conformity assessment decisions in legal metrology, see OIML Guide G 19 [10].
3. The next scenario to consider is if your application already has measurement decision rules governed by a published standard guidance document. (Examples: ISO 14253, ISO 8655, ISO 6508, etc). Generally, in these cases, standard test methods are prescribed and often compliance limits already have a guard band built in to the limit, so any further guard banding to limit risk is not necessary.
4. If you reach decision box 4, it generally means that no specific published decision rule already governs your application. Laboratories and customers may select from standard decision rules shown or choose to self-document their own rule (See appendix B). Examples of "other" guidance on conformity assessment decisions include, EUROLAB Technical Report No.1-2017 [11], EURACHEM/CITAC Guide [12]
Note: If you select a rule using $TUR \geq N:1$, be sure to specify what action to take for any measurements that result in a TUR below the defined rule.

13. Accredimento ACCREDIA ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025

Il Laboratorio è accreditato da ACCREDIA ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 con il numero di accreditamento 1179. L'elenco delle prove ad oggi accreditate è consultabile sul sito www.sige.ge.it o sul sito www.accredia.it.

A tale proposito si precisa che l'accREDITAMENTO ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 non costituisce in alcun caso certificazione di prodotto ma attesta che la prova analitica specifica viene condotta in conformità a tale normativa tecnica.

Il marchio ACCREDIA e qualunque altro riferimento all'accREDITAMENTO NON DEVONO essere apposti su un campione di prova o un prodotto o parte di esso o utilizzati per sottintendere la certificazione di prodotto. NON DEVONO essere utilizzati nella documentazione concernente un prodotto a meno che non venga riportata copia del rapporto.

Tutte le attività coperte da accREDITAMENTO devono essere contrattualmente gestite come accreditate, a meno che il Cliente non richieda esplicitamente il contrario in forma scritta. Nei casi in cui l'accREDITAMENTO è obbligatorio o quando i rapporti di prova devono essere forniti ad una terza parte, non è possibile concordare con il cliente l'esecuzione di attività oggetto di accREDITAMENTO del Laboratorio come non accreditate.

In caso di non utilizzo del marchio ACCREDIA, i Rapporti di Prova non sono coperti da accREDITAMENTO e non possono essere forniti a terzi.

14. Modalità di pagamento

Le prestazioni richieste ed accettate da parte del Cliente, descritte nell'offerta in suo possesso, devono essere pagate interamente entro e non oltre i termini pattuiti nell'offerta stessa. In caso di ritardo nei pagamenti il Fornitore si riserva il diritto di sospendere eventuali altri servizi in corso di esecuzione, e di addebitare al Cliente gli interessi moratori nella misura massima di legge, oltre alle spese per l'istruzione della pratica per il recupero dei crediti.

15. Trattazione della privacy

Il Fornitore si impegna, in relazione ai dati che riguardano il Cliente, a rispettare l'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e il d.lgs. 101/2018 che adegua il d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). L'informativa completa è disponibile sul sito internet www.sige.ge.it. Il Cliente darà evidenza di aver letto e compreso tale informativa e di acconsentire al trattamento dei dati personali apponendo una firma nell'apposita sezione delle offerte.

16. Riservatezza

Il Fornitore è responsabile di tutte le informazioni acquisite durante l'esecuzione del servizio e si impegna a mantenerle riservate ad eccezione di quelle che il Cliente rende pubblicamente disponibili. Nel caso in cui il Fornitore debba, per obblighi di comunicazione, leggi o regolamenti applicabili o per causa legale, rivelare le informazioni riservate, dovrà immediatamente comunicare tale richiesta al Cliente, tranne il caso in cui sia vietato per legge. Tutto il personale coinvolto, deve mantenere riservate tutte le informazioni acquisite durante l'esecuzione del servizio, salvo diversamente richiesto dalla legge.

17. Responsabilità del fornitore

Il Fornitore garantisce unicamente la correttezza dei risultati delle analisi rispetto ai campioni nelle condizioni in cui essi si trovano al momento dell'analisi medesima. Il laboratorio non si assume nessuna responsabilità sulla rappresentatività dei campioni non prelevati dai propri operatori. Il laboratorio si assume la responsabilità di tutte le informazioni contenute nei rapporti di prova, eccetto quelle fornite dal cliente e chiaramente identificate sullo stesso. Il laboratorio declina inoltre ogni responsabilità sulla validità dei risultati di prova per i campioni ricevuti in condizioni non conformi sui quali il Cliente ha comunque richiesto di eseguire la prova.

Ove sia accertata in via definitiva la sua colpa, il Fornitore risponderà in ogni caso nei limiti del minore importo tra € 20.000 ed un valore pari al corrispettivo ricevuto dal cliente per le prestazioni oggetto della controversia.

Il Laboratorio SIGE è responsabile verso il Cliente per il lavoro eventualmente subappaltato, eccetto il caso in cui il Cliente o l'autorità in ambito legislativo specifichi quale ente subappaltato debba essere impiegato.

18. Foro competente

Ogni controversia relativa all'applicazione, esecuzione o interpretazione del presente contratto, è demandata alla competenza esclusiva del foro di Genova.

19. Reclami

È possibile inviare reclami, osservazioni, considerazioni circa il servizio effettuato da parte della nostra società scrivendo all'indirizzo di posta elettronica segreteria@sige.ge.it.

Il laboratorio ha definito, nell'ambito del proprio Sistema di Gestione, un processo per il trattamento dei reclami. Una descrizione di tale processo è messa a disposizione delle parti interessate che ne facciano richiesta.

20. Esecuzione del campionamento

Il laboratorio provvederà alla esecuzione dei campionamenti qualora questi siano citati espressamente nell'offerta.

I campionamenti saranno effettuati da personale competente e qualificato secondo le metodiche indicate in offerta o secondo le metodiche standardizzate.

Nella esecuzione dei campionamenti il personale del Laboratorio ha l'obbligo di rispettare le normative di sicurezza definite dal Laboratorio stesso e quelle definite dal Cliente.

Per questo motivo il Cliente ha l'obbligo di dare corretta informazione sulle prescrizioni da seguire all'interno del proprio stabilimento o area e sui pericoli presenti nell'area di intervento.

Nel caso in cui il cliente effettui direttamente il campionamento SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SIGE S.R.L. è a disposizione per fornire le necessarie istruzioni.

In ogni caso il Laboratorio si riserva di non accettare il campione quando sussistano elementi tali da rendere inapplicabile uno o più metodi delle prove previste (campione in quantità insufficiente, campione non conservato in modo idoneo fino all'ingresso in laboratorio, contenitore deteriorato o aperto, campione visibilmente non idoneo per le prove, ecc.)

Vi invitiamo pertanto a comunicare ai responsabili di laboratorio la necessità o meno di ricevere tali istruzioni e la richiesta della eventuale restituzione del campione residuo al termine delle analisi.



ACQUE

ANALITI	CONTENITORE e CAPACITA'	STABILIZZANTE	CONSERVAZIONE
Acidità, Alcalinità, Ammoniaca, Carbonati acidi, Cromo VI, Conducibilità, Nitriti, pH, Solfiti	Plastica, Vetro - 500 ml		2°C<Temperatura<5°C
BOD, Fenoli, Fosforo, Solventi Organici Volatili, Solventi Organici Clorurati	Vetro scuro - 250 ml		2°C<Temperatura<5°C
Materiale in sospensione, sedimentabile, Cloruri, Fluoruri, Solfati, Metalli alcalini (Ca, Li, Mg, K, Na)	Plastica - 2000 ml		
Cianuri, Cloro	Vetro scuro - 250 ml	NaOH fino a pH=11	2°C<Temperatura<5°C
COD	Vetro scuro - 250 ml	Acidificare fino a pH<2	2°C<Temperatura<5°C
Idrocarburi, Oli, Grassi, Parametri organolettici	Vetro - 2000 ml		2°C<Temperatura<5°C
Metalli pesanti (Ag, Al, As, B, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mn, Ni, Se, Sn, Te, Tl, V, Zn)	Plastica - 500 ml	Acidificare fino a pH<2	
Mercurio	Vetro - 100 ml	HNO3 fino a pH=2 e KMnO4	
Nitrati	Plastica, Vetro - 250 ml	Acidificare fino a pH<2	2°C<Temperatura<5°C
Solfuri	Plastica, Vetro - 250 ml	Carbonato di sodio e acetato di zinco	
Parametri microbiologici	Vetro sterile - 1.000 ml	Sodio tiosolfato	2°C<Temperatura<4°C

(*) per refrigerazione si intende la conservazione del campione in frigorifero con controllo della temperatura

(**) per metallo totale si intende la somma del metallo disciolto e del metallo estraibile con acido nelle condizioni indicate

SOLIDI

Rifiuti e terreni per analisi composti inorganici	Plastica/Vetro - 1 kg		
Rifiuti e terreni per analisi composti organici	Vetro - 1 kg		
Alimenti per analisi microbiologiche	Plastica/Vetro sterile - 1 kg		2°C<Temperatura<4°C

Campionamento alle emissioni in atmosfera

I clienti che chiedono campionamenti ed analisi alle emissioni in atmosfera devono verificare la rispondenza delle caratteristiche dei punti di emissione alla norma UNI 15259-2008 come di seguito descritto.

Devono inoltre assicurare, ai sensi del D.Lgs 81/08 e delle norme collegate e delle prescrizioni autorizzative, che i punti di prelievo siano accessibili in sicurezza.

I tecnici di laboratorio incaricati ai campionamenti alle emissioni sono istruiti sul fatto che, in assenza delle condizioni di sicurezza, non procederanno alle operazioni di campionamento e saranno comunque addebitati i costi orari e di trasferta.

Nel caso in cui le caratteristiche dei camini e dei punti di prelievo si discostino da quelli previsti dalla norma UNI 15259-2008, a cui si riferisce la UNI EN ISO 16911-1:2013 per la misura della velocità e della portata e la norma UNI EN 13284-1:2003 per la misura del particolato, sul Rapporto di Prova sarà indicato che non si rispettano le condizioni ottimali di prelievo. Ciò non significa che i campionamenti non possono essere eseguiti né che i risultati non siano validi ai fini degli autocontrolli.

Norma UNI 15259-2008

La norma UNI 15259-2008, a cui fa riferimento la norma UNI EN ISO 16911-1:2013 relativa alle misure di velocità e portata nei condotti e la norma UNI EN 13284-1:2017 relativa al prelievo e determinazione di Polveri nelle emissioni, prevedono che i condotti di emissione e le prese di prelievo abbiano specifiche caratteristiche tra le quali preme sottolineare le seguenti:

i punti di prelievo devono essere accessibili con scale e piattaforme di lavoro fisse conformi alle normative di sicurezza

i punti di prelievo devono essere ubicati su un tratto rettilineo ad almeno 5 diametri prima dello sbocco (2 diametri se esiste una variazione della conformazione geometrica prima dello sbocco) e 5 diametri dopo eventuali punti che creano condizioni di turbolenza nel regime dei fumi, come esemplificato nella Figura 1.

deve essere predisposto un numero di fori di prelievo adeguato per permettere una caratterizzazione conforme alle norme citate come indicato nelle tabelle seguenti:




Figura 1

Condotti CIRCOLARI	Fori in base alla sezione del condotto	Fori in base al diametro del condotto		
Diametro /sezione piano di campionamento e punti di prelievo Figura 2	Inferiore a 0,1 mq	Inferiore a 35 cm	⇒	1 foro
	Tra 0,1 e 1,0 mq	Tra 0,35 e 1,10 m	⇒	2 fori
	Tra 1,1 e 2,0 mq	Tra 1,1 e 2,0 m	⇒	2 fori
	> 2,0 mq	> 1,6 m	⇒	2 fori




Figura 2

Condotti RETTANGOLARI		I fori devono essere effettuati in base alla sezione del condotto	
Sezione piano di campionamento e punti di prelievo Figura 3	Inferiore a 0,1 mq	⇒	1 foro
	Tra 0,1 e 1,00 mq	⇒	2 fori
	Tra 1,10 e 2,00 mq	⇒	3 fori
	> 2,00	⇒	≥ 3 fori




Figura 3

Il punto di prelievo se possibile deve essere provvisto di un sistema di aggancio per le sonde e nella Figura 4 si riporta quello ottimale per le sonde utilizzate dal ns. laboratorio




Figura 4 – misure in mm

Il flusso di uscita deve essere possibilmente verticale e libero da ostacoli (Figura 5)




Figura 5